CAMERA DEI DEPUTATI N. 1500

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI

Presentata il 12 marzo 1980

Norme per la regolamentazione dell'emittenza radiofonica e televisiva di natura privata in ambito locale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I gravi ritardi con cui le forze politiche del nostro paese hanno fin qui affrontato le necessità connesse alla regolamentazione dell'emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale – che la Corte costituzionale ha consentito con la sentenza n. 202 del 28 luglio 1976 – si sono aggiunti agli altri più noti pericoli per la libertà di comunicazione.

Molta acqua infatti è passata sotto i ponti – come si suol dire – dalla fase immediatamente successiva alla sentenza della Corte, durante la quale nacquero e si svilupparono emittenti private autogestite, povere e frutto piuttosto della lunga assenza di un adeguato rapporto tra la RAI e la realtà sociale che di velleità economiche o di potere finanziario.

Quel fenomeno, che non poco di nuovo ha portato al dibattito sul decentramento e sui modelli informativi non istituzionali, conseguenza del monopolio pre-riforma, si è oggi molto ridotto. Non estinto, al punto che la presente proposta di legge è diretta a tutelare questo tipo di emittenza, definita dall'articolo 25, in relazione ad alcune delle sue componenti, con terminologia più adeguata: « emittenza privata senza finalità di lucro ».

Tornando al senso più generale dell'acclusa proposta di legge essa intende definire in primo luogo la collocazione dell'emittenza privata in ambito locale nel quadro del generale sistema radiotelevisivo.

In tale direzione, l'articolo 1 esplicita le finalità specifiche della proposta di legge, che intende dunque regolamentare nel-

l'ambito locale le iniziative di natura privata, non avendo ciò attinenza alcuna con la presenza auspicata o lo sviluppo del servizio pubblico radiotelevisivo in ambito locale, che non sono stati messi in discussione dalla citata sentenza della Corte e che si riferiscono all'iniziativa di sviluppo e promozione della Concessionaria dello Stato da un lato e delle Autonomie locali dall'altro.

Ciò ovviamente non comporta alcun atteggiamento punitivo nei riguardi dell'iniziativa privata: ad essa è consentita la presenza nell'ambito locale così come previsto da una lettura corretta e non superficiale della sentenza n. 202.

Ed è su tale questione – la definizione cioè di « ambito locale » – che la presente proposta di legge si diffonde, tanto in un articolo specifico (articolo 20) quanto nell'insieme del titolo IV.

La Corte richiamava il legislatore a stabilire « l'esatta indicazione dell'ambito di esercizio, il cui carattere locale deve essere ancorato a ragionevoli parametri di ordine geografico, civico, socio-economico, che consentano di circoscrivere una limitata ed omogenea zona di utenza, senza, peraltro, eccessive restrizioni, tali da vanificare l'esercizio medesimo ».

È chiaro e deducibile persino dalla pratica concreta di questi anni, dalla metà del 1976 in poi cioè, che qualsiasi parametro non oggettivo o comunque solo indicativo, è scarsamente utile a definire l'ambito « locale ». In tal senso, paiono illusori i parametri sin qui proposti da varie parti, innanzitutto dal vecchio disegno di legge « Gullotti », n. 1308 della passata legislatura (rimasto lettera morta in seguito al venir meno dell'accordo tra le forze che ne condussero l'*iter*) e ripresi in modo peggiorativo dall'ipotesi legislativa del Ministro delle poste e telecomunicazioni del primo governo Cossiga, senatore Vittorino Colombo.

La stessa proposta di legge del PCI ci pare inficiata da quella logica di fondo.

I parametri definiti qui illusori e ascientifici sono in breve tutti quelli che hanno come punto di riferimento, dati chilometrici o di densità di popolazione, dati tra l'altro molto difficilmente commensurabili se riferiti al mezzo elettronico, tanto nelle versioni restrittive, quanto, come appare chiaro dall'ipotesi governativa, in quelle estensive.

Nell'ipotesi governativa si dice che l'area di utenza non può essere inferiore a un milione né superiore a tre milioni e mezzo di abitanti. È noto che molte regioni non arrivano o eccedono di poco tale tetto e dunque l'ambito locale diventa facilmente di dimensione regionale o più probabilmente interregionale, con tutte le conseguenze inevitabili: l'uso di ponti radio e di ripetitori (con la conseguente creazione di catene di distribuzione rigidamente escluse dall'articolo 4 della presente proposta di legge), la definitiva restrizione del numero di emittenti locali di natura privata radiofoniche e televisive.

Vorremmo ricordare che allo stato attuale operano circa 4000 radio e 676 televisioni (si parla persino di 1300 considerando le emittenti che irradiano programmi esteri) e che una qualsiasi ipotesi legislativa non può privilegiare quelle stazioni che più sono protette riducendo drasticamente le piccole e le medie.

Onde superare un tale insieme di attentati alla libertà di comunicazione si è preferito prendere spunto dalle leggi in materia della maggioranza dei paesi che hanno affrontato il problema della coesistenza tra servizi pubblici ed iniziativa privata: rendendo scientifici, egualitari ed inconfutabili i criteri di fissazione dell'ambito locale.

Si è privilegiata una scelta di carattere tecnico, sulla scorta dei regolamenti internazionali approvati dalla totalità dei paesi aderenti all'ONU: le potenze irradiate dai trasmettitori e l'altezza delle antenne.

È superfluo sottolineare come una tale definizione di « locale » non solo sia più funzionale ma renda fattibile il rientro nei criteri legislativi della situazione di fatto oggi esistente.

Inoltre l'*iter* delle attribuzioni delle frequenze al maggior numero possibile di privati è facilitato perché si basa su parametri non opinabili.

In tale direzione l'articolo 34 della proposta di legge mette un vincolo temporale improcrastinabile al governo per la attuazione del regolamento inerente alla legge, che deve contenere l'indicazione delle caratteristiche tecniche di trasmissione degli impianti privati con relative maschere di irradiazione, vale a dire la garanzia del limite e della direzionalità di irradiazione dei segnali.

Il titolo III riguarda specificatamente l'assegnazione delle frequenze.

I princìpi a cui si è fatto riferimento per definire tali procedure sono descritti con precisione.

La scelta del Comitato regionale per il Servizio radiotelevisivo come referente per le domande di autorizzazione e per la determinazione dei singoli bacini di utenza (articolo 11) è opportuna, in quanto tale organismo – previsto dall'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103 – è l'unica istanza in grado di provvedere ad una politica di piano su scala regionale, avendo più immediati rapporti con le realtà sociali di quanto un numeroso e farraginoso Comitato nazionale possa fare.

Per di più, diversamente da quanto dispone la proposta governativa e di quanto faccia l'ipotesi del PCI mutuata in gran parte del vecchio disegno Gullotti, sono le Regioni ad avere la competenza diretta nella materia trattata dalla presente proposta di legge, attraverso i comitati regionali per il servizio radiotelevisivo opportunamente riqualificati. Il nuovo organismo previsto (articolo 7), la Consulta nazionale per il servizio radiotelevisivo, ha il compito di stendere il piano di assegnazione delle frequenze « ottimizzato », ottenuto cioè con metodologie di calcolo normalizzate (CCIR). Quest'ultimo non è e non vuole diventare l'ennesimo organismo burocratico: un simile pericolo è evitato dalla particolare estrazione tecnico-scientifica della Consulta, e dalla sua derivazione attraverso elezione dalla Commissione parlamentare di indirizzo generale e vigilanza del servizio radiotelevisivo, e dalle sue funzioni eminentemente programmatorie.

La Consulta (articolo 15) utilizza metodologie di calcolo normalizzate e recepite in sede internazionale, e stende il piano di assegnazione con la finalità di soddisfare la maggior parte di richiedenti.

Il piano di assegnazione viene poi trasmesso al Ministero delle poste e telecomunicazioni per le procedure di coordinamento e di verifica sia per le compatibilità nazionali sia per quelle internazionali. È il presidente della giunta regionale competente a concedere l'autorizzazione secondo il parere conforme del comitato regionale.

Il Ministero delle poste e telecomunicazioni ha comunque nella proposta di legge un ruolo determinato ed esecutivo (articolo 8) con l'obbligo nel caso dell'articolo 15 di rispondere alla richiesta della Consulta in termini perentori.

Emerge dall'insieme del titolo in esame il principio di fondo ispiratore della proposta di legge: l'assoluta priorità del Parlamento e delle regioni sull'Esecutivo, contrariamente a quanto scrive il disegno di legge governativo e più efficacemente di quanto faccia la proposta di legge del PCI.

L'articolo 14, infine, definisce la formazione delle graduatorie a partire dalle domande (di autorizzazione e non di licenza come prescrive la lettera della sentenza n. 202) in cui devono risultare le caratteristiche delle proprietà onde evitare società o cooperative di comodo.

Ciò si collega all'articolo 21 (criteri di priorità nelle assegnazioni) che fa riferimento a punteggi sulla scorta di requisiti, tra cui la partecipazione ai costi di produzione e gestione da parte dei lavoratori, tecnici e giornalisti dell'emittente.

Un ulteriore e non irrilevante requisito è il tempo di trasmissione offerto gratuitamente alle iniziative ed alle problematiche delle realtà sociali.

Ciò va nel senso di riaffermare il carattere di preminente interesse generale assegnato dalla Costituzione repubblicana al diritto-dovere di informazione.

Analogamente, si pone il tetto imposto alla programmazione non autogestita e di

acquisto (articolo 23) per evitare che l'insieme della proposta di legge venga aggirata di fatto dalla nascita di *trust* produttivi, che già fanno i primi passi.

Non si esclude nell'articolo 32 l'uso dei collegamenti tra un'emittente e l'altra – sempre da emittente a emittente e mai attraverso la concessionaria di Stato a cui le emittenti possono rivolgersi per il noleggio degli impianti di collegamento per gli scambi di programmi « di contributo ».

A dare forza alla linea anticoncentrazionistica che orienta la proposta di legge si pongono gli articoli 30 e 31 sui limiti della pubblicità, la quale è sicuramente il mezzo più agevole, dato il suo mercato ancora potenziale e la sua presenza massiccia nel settore, per colpire i princìpi di una regolamentazione democratica ed egualitaria.

Nel 1979 – secondo dati per difetto – su 715 miliardi di investimenti pubblicitari, 433 sono andati alla stampa, 146 alla RAI, 71 alle emittenti private, 15 al cinema, 50 alla pubblicità esterna ed è prevedibile nello arco di tre anni il raddoppio della pubblicità per il settore radiotelevisivo privato.

È indispensabile che i limiti alla trasmissione di pubblicità siano espliciti e che si salvaguardi la stampa locale e il servizio pubblico da una concorrenza senza regole del gioco.

Già in altri paesi è successo: la pubblicità diventa il veicolo per la formazione di posizioni dominanti sul mercato come è ampiamente dimostrato dallo stesso esito della crisi della editoria italiana.

L'articolo 22 fissa con precisione il numero delle autorizzazioni ottenibili (una per emittente radiofonica ed una per emittente radiotelevisiva) con lo scopo di evitare la nascita di monopoli privati esclusi dalla sentenza n. 202 della Corte e resi possibili in caso di concentrazioni orizzontali e verticali tra diversi mezzi di informazione, prospettiva questa esclusa dalla proposta di legge fin dall'articolo 12 sul diritto alla richiesta.

La proposta di legge commina sanzioni severe nei confronti dei trasgressori.

Infine, si tace intenzionalmente sulla materia dei cosiddetti ripetitori TV di programmi provenienti dall'estero, perché nei confronti di essi si pone innanzitutto un problema: che il potere esecutivo applichi finalmente le norme di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975 n. 103 che impongono la cancellazione del messaggio pubblicitario. Inoltre va avviata una seria ricerca sugli orientamenti del pubblico radiotelevisivo nei confronti delle TV estere.

Il sistema « misto » tra intervento pubblico e iniziativa privata è ormai una realtà. La regolamentazione ha il dovere di tracciare le coordinate di tale sistema, ribadendo alla luce anche degli eventi immediatamente successivi alla sentenza della Corte e alla legge di riforma della RAI (certo modificata in alcuni articoli della seguente proposta di legge) il senso ultimo della riforma del settore radiotelevisivo.

Non a caso la proposta di legge si muove coordinata con i princìpi ispiratori di altre importanti leggi di riforma delle comunicazioni di massa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

La diffusione su scala nazionale di programmi radiofonici e televisivi, via etere, via filo, via cavo o con qualsiasi altro mezzo, costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini ed a contribuire allo sviluppo culturale e sociale del paese, in conformità con i principi sanciti dalla Costituzione. Tale servizio è riservato allo Stato ed è regolato dalla legge 14 aprile 1975, n. 103.

La libertà di espressione e il rispetto del pluralismo delle diverse tendenze sociali, politiche e culturali costituiscono princìpi fondamentali che devono informare il complessivo sistema radiotelevisivo in tutte le sue articolazioni.

L'uso delle frequenze per la radiodiffusione via etere, costituendo quest'ultime un bene pubblico limitato, viene assegnato dallo Stato mediante atto di concessione per il servizio pubblico radiotelevisivo e di autorizzazione per l'emittenza di natura privata in ambito locale.

La diffusione via etere da parte delle emittenti locali di natura privata è regolata dalla presente legge.

ART. 2.

(*Accordi internazionali*).

Gli accordi internazionali inerenti alle radiocomunicazioni sono ratificati ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione; la ratifica del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e delle sue modifiche è autorizzata con legge.

Ai fini di cui al comma precedente il Governo informa il Parlamento degli accordi internazionali inerenti alle radiocomunicazioni in corso di negoziato o comunque prima della ratifica.

ART. 3.

(*Piano nazionale di ripartizione delle radio frequenze*).

In conformità con il Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni predispone entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il piano nazionale di ripartizione delle radio frequenze, che viene approvato con legge.

Il piano, per tutte le bande di frequenza attribuite alla radiodiffusione, qualifica primario il servizio pubblico di radiodiffusione a scala nazionale e locale e secondaria la radiodiffusione via etere di carattere locale esercitata dall'iniziativa privata come disciplinata dagli articoli seguenti, secondo la definizione dei termini primario e secondario contenuta nel regolamento internazionale delle radiocomunicazioni. Il piano deve indicare altresì le bande di frequenza utilizzabili per la diffusione sia del servizio pubblico di radiodiffusione circolare sia delle emittenti di natura privata in ambito locale nonché quelle riservate ai cosiddetti ripetitori TV all'estero di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Il piano deve infine indicare le bande di frequenza da utilizzare per i collegamenti fissi e mobili necessari al servizio pubblico radiotelevisivo.

ART. 4.

(*Reti telecomunicative pubbliche*).

La distribuzione direttiva in ponte radio di segnali radiotelevisivi appartiene in esclusiva alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Le emittenti locali di natura privata non possono essere interconnesse elettromagneticamente, né formare in alcun modo catene di distribuzione.

Le reti televisive e radiofoniche nazionali installate previa approvazione del Ministero delle poste e telecomunicazioni a norma della convenzione Stato-RAI svolgono servizio primario e non devono subire interferenze.

ART. 5.

(Gamme di frequenza utilizzabili per la diffusione in ambito locale).

Per il servizio radiofonico di tipo locale, svolto esclusivamente in modulazione di frequenza, sono utilizzabili le frequenze da 87.5 MHz a 104 MHz. Tale gamma sarà estesa fino a 108 MHz compatibilmente alla coesistenza con altri servizi attualmente operanti nella gamma 104-108 MHz.

Per il servizio televisivo possono essere usate le gamme VHF ed UHF assegnate alla radiodiffusione circolare dall'ultima Conferenza amministrativa mondiale UIT (1979).

Alla concessionaria del servizio pubblico vengono assegnate con priorità tutte le frequenze necessarie al servizio di diffusione televisiva articolato in 3 reti estese al 99 per cento della popolazione e in 4 reti radiofoniche a modulazione di frequenza di pari estensione.

TITOLO II

INDIRIZZO E VIGILANZA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO

ART. 6.

(Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza).

Spettano alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103:

a) il controllo della politica generale di sviluppo del sistema radiotelevisivo

e dell'uso delle risorse ad esso attribuibili: frequenze, entrate, politica dei servizi e garanzie per gli utenti;

b) l'indirizzo e il controllo della programmazione radiotelevisiva pubblica in rapporto alle esigenze del Paese, dei soggetti politici e sociali rappresentativi e degli utenti;

c) il controllo della gestione operata nel sistema dagli organismi dell'esecutivo in relazione agli indirizzi dettati;

d) l'indirizzo e il controllo delle scelte nazionali di settore anche in sede internazionale.

ART. 7.

(*Consulta nazionale radiotelevisiva*).

La Consulta nazionale radiotelevisiva è un organismo tecnico di supporto della Commissione di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, avente compiti di consulenza della stessa.

È composta di nove membri eletti dalla Commissione medesima ed è costituita da:

1) tre esperti di radiodiffusione e di telecomunicazioni;

2) due esperti di comunicazioni di massa;

3) due esperti di diritto amministrativo e costituzionale;

4) un esperto di organizzazione aziendale;

5) un esperto di pianificazione delle risorse.

Le elezioni avvengono con la maggioranza dei tre quinti dei componenti della suddetta Commissione parlamentare, nell'ambito di rose di candidati per ciascuna delle categorie professionali elencate nel capoverso precedente. Le candidature vengono presentate, disgiuntamente, in ragione di cinque nominativi per ciascuna categoria professionale, dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13

della legge 16 maggio 1970, n. 281, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dal CNEL.

La Consulta:

a) emette pareri su richiesta della Commissione parlamentare di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sui problemi di settore;

b) imposta e sviluppa studi, indagini e ricerche per la Commissione parlamentare di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

c) propone gli *standards* tecnici del servizio radiotelevisivo pubblico e privato, le procedure ufficiali di pianificazione e progettazione, le normative tecniche generali nell'ottica dell'utente;

d) esamina la qualità dei servizi di radiodiffusione circolare resi alla collettività nelle componenti tecniche, sociali e culturali;

e) analizza, per conto della Commissione parlamentare di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, programmi di studio e di ricerca applicata di settore, anche in relazione ai programmi internazionali di cooperazione tecnica, di scambio di programmi e di servizi informativi.

La Consulta dura in carica cinque anni. La Consulta elegge al suo interno il Presidente, il vicepresidente ed il segretario.

ART. 8.

(Funzioni specifiche del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni).

Nella materia disciplinata dalla presente legge il Ministero delle poste e telecomunicazioni è l'organo esecutivo degli indirizzi della Commissione parlamentare di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

ART. 9.

(*Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo*).

All'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Compiti del Comitato sono altresì:

a) la determinazione dei bacini di utenza da assegnarsi alle emittenti radiofoniche e televisive di natura privata;

b) la pubblicizzazione dei suddetti bacini di utenza;

c) l'indirizzo e il controllo generale sui piani di sviluppo regionali radiotelevisivi e sull'uso delle risorse destinate al servizio pubblico;

d) l'indirizzo e il controllo della politica culturale ed informativa della programmazione del servizio pubblico a scala regionale e sub-regionale;

e) la verifica di congruità del ruolo esplicato dalla sede regionale della concessionaria e la formulazione di osservazioni e rilievi da trasmettere al Consiglio di amministrazione della concessionaria stessa ».

ART. 10.

(*Disciplina dei controlli sulle turbative e sulle interferenze*).

Il controllo dei segnali di radiodiffusione, pubblico e privato, viene effettuato dai Circostel in modo diretto o indiretto.

I rilievi effettuati, elaborati con periodicità mensile, vengono trasmessi dai Circostel al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo interessati ed alla Consulta nazionale radiotelevisiva.

I casi di turbativa al servizio pubblico radiotelevisivo e di interferenza reciproca debbono essere eliminati entro 7 giorni ad iniziativa del Circostel competente.

Tutti i casi di turbativa e di inadempienza non risolti entro 3 giorni dalla contestazione del Circostel competente comportano la decadenza dell'autorizzazione.

Tutte le variazioni indotte nel sistema (presentazione di richieste di autorizzazione, introduzione di servizi aggiuntivi, cessazioni) vengono registrate dalla Consulta nazionale radiotelevisiva.

TITOLO III

ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE

ART. 11.

(Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti radiotelevisivi privati di carattere locale).

Chiunque intenda installare e gestire impianti di proprietà privata per la diffusione via etere in ambito locale di programmi radiofonici o televisivi deve richiedere apposita autorizzazione al Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo competente per territorio.

L'autorizzazione ha la durata di 5 anni e deve indicare la frequenza sulla quale l'impianto è abilitato a trasmettere, la potenza, la esatta posizione topografica e l'area da servire, nonché le altre caratteristiche tecniche dell'impianto.

ART. 12.

(Requisiti dei richiedenti).

L'autorizzazione può essere richiesta da persone fisiche o da persone giuridiche.

L'autorizzazione può essere richiesta da società soggette ad iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2200 del codice civile, sempreché queste ultime abbiano nel proprio statuto per oggetto l'attività radiotelevisiva.

L'autorizzazione può essere rilasciata a soggetti che abbiano la cittadinanza o

la nazionalità italiana o di un Paese facente parte della Comunità economica europea.

L'autorizzazione non può essere rilasciata a soggetti che abbiano riportato condanne penali a pena detentiva per delitti non colposi o che siano stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e da successive modificazioni o integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

ART. 13.

Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella A allegata alla presente legge.

ART. 14.

(*Presentazione delle domande e formazione della graduatoria*).

La domanda per ottenere l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di emittenti radiofoniche e televisive di natura privata deve essere presentata al Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo competente per territorio.

La domanda deve specificare:

a) il tipo di servizio che si intende effettuare (radiofonico o televisivo);

b) i dati anagrafici del richiedente se persona fisica. In caso che il richiedente sia persona giuridica vanno indicati nella domanda anche le caratteristiche dell'impianto diffusivo e l'elenco nominativo dei soci o cooperatori, il numero delle azioni e la ripartizione delle stesse tra i soci;

c) le caratteristiche dell'impianto diffusivo e l'ubicazione della stazione;

d) l'area che si vuole servire;

e) la misura dell'accesso giornaliero offerto;

f) la percentuale di produzione propria.

Il Comitato regionale per il servizio radiofonico elabora, per ciascun bacino di utenza, una graduatoria dei soggetti richiedenti compilata mediante l'adozione dei criteri prioritari di cui all'articolo 21 della presente legge.

ART. 15.

(*Rilascio delle autorizzazioni*).

La Consulta, utilizzando metodologie di calcolo normalizzate (CCIR), stende il piano di assegnazione ottimizzato in funzione dell'accoglimento del massimo numero di richieste, compatibilmente con la qualità minima del servizio e con i bacini di utenza indicati. Il piano di assegnazione viene poi trasmesso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per le procedure di coordinamento e verifica tanto al livello delle compatibilità nazionali, quanto al livello delle compatibilità internazionali.

Il piano definisce per ciascuna emittente locale privata tutti i parametri radioelettrici, geometrici e funzionali (maschera di radiazione, ERP ottima, altezza dell'antenna, frequenza, polarizzazione, area di servizio teorica). Eventuali opzioni di servizio, in aree diverse da quelle richieste, saranno offerte, se possibile tecnicamente, ai richiedenti esclusi dal piano.

Dopo la verifica di competenza, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni restituisce il piano alla Consulta nazionale corredato con le proprie osservazioni di carattere tecnico. Tale restituzione ha luogo, in ogni caso, entro il termine di 40 giorni.

La Consulta nazionale lo restituisce nella stesura definitiva ai Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo competenti per territorio.

L'autorizzazione, rilasciata dal presidente della giunta regionale in conformità al parere del Comitato regionale competente per territorio, sarà trasmessa al soggetto richiedente.

Viceversa, per le emittenti risultate incompatibili, la Consulta informa di tale incompatibilità oggettiva e circostanziata i Comitati regionali competenti per territorio.

Gli atti del presidente della giunta regionale in materia di autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di impianti per la trasmissione via etere di natura privata in ambito locale, sono impugnabili davanti alla Magistratura amministrativa.

L'autorizzazione sarà trasmessa al soggetto richiedente unitamente all'indicazione dei parametri di irradiazione consentiti. Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto ad uniformare a detti parametri le caratteristiche della propria emittente. In caso di inadempienza entro il termine perentorio indicato il richiedente è passibile della revoca dell'autorizzazione.

ART. 16.

(*Aggiornamenti periodici del piano*).

Il piano deve essere aggiornato ogni due anni tenendo conto delle rinunce, revoche ed eventuali nuove richieste.

Le frequenze rimaste inutilizzate per due anni in determinate aree possono essere assegnate, ove possibile, in aree contigue.

In ogni caso le frequenze suddette saranno assegnate nuovamente alle aree originali al termine del periodo di normale durata delle autorizzazioni.

ART. 17.

(*Sanzioni*).

Ripetute violazioni degli obblighi previsti dalla presente legge comportano la decadenza dell'autorizzazione. La decaden-

za è dichiarata dal presidente della giunta regionale su proposta del comitato regionale radiotelevisivo competente, sentita la Consulta nazionale radiotelevisiva.

ART. 18.

(*Subentro*).

In caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione il Comitato assegna l'autorizzazione al primo dei soggetti esclusi o, in caso di mancanza, secondo le regole generali.

ART. 19.

(*Modifica dell'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156*).

L'articolo 195 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« *Art. 195* - (*Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione od autorizzazione - Sanzioni*).

Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo 184, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:

1) con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;

2) con la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000 e la reclusione da uno a tre anni se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi via cavo.

La pena di cui al numero 2) del precedente comma si applica nei confronti di

chiunque installa od esercita un impianto radiotelevisivo via etere di proprietà privata ed a carattere locale o un impianto ripetitore via etere di programmi televisivi esteri (di cui agli articoli 38 e successivi della legge 14 aprile 1975, n. 103) senza avere la prescritta autorizzazione.

Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a sigillare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi.

TITOLO IV

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PRIVATO IN AMBITO LOCALE

ART. 20.

(Aree di servizio e limiti operativi tecnici).

Allo scopo di consentire la massima coesistenza di emittenti locali e di ridurre le reciproche interferenze, nel rispetto dei margini di redditività privata locale, vengono stabiliti limiti massimi di irradazione, così articolati per i servizi TV ed RF:

a) *servizio televisivo privato in ambito locale* (bande VHF e UHF): la potenza effettiva irradiata (ERP) massima nel piano orizzontale non può superare i 4 KW cui corrisponde un raggio di servizio in spazio libero di 133 Km con un campo di 70 dpμ (standard CCIR). L'altezza massima del trasmettitore non potrà superare i 500 m. rispetto alla quota minima orografica delle località dell'area da servire;

b) *servizio radiofonico M.F. privato in ambito locale*: la potenza effettiva irradiata (ERP) massima nel piano orizzontale non può superare 1 KW cui corrisponde un raggio di servizio in spazio libero di 118 Km con un campo di 65 dbμ (standard CCIR). L'altezza massima del trasmettitore non potrà superare i 500 m.

rispetto alla quota orografica minima delle località dell'area da servire.

Per il servizio TV come per quello RF le dimensioni massime delle aree di servizio delle emittenti private in ambito locale si collocano su scala comprensoriale, metropolitana e cittadina, secondo le indicazioni dei bacini di utenza espresse dai Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo.

Per ciascuna area, secondo la procedura descritta al titolo III della presente legge, il piano di assegnazione individua, per ciascuna area:

1) la ubicazione e gli altri parametri orografici e geometrici;

2) la potenza effettiva irradiata (ERP ottimale) e la maschera limite di irradiazione (orizzontale);

3) l'area di servizio teorica della stazione (metodologia CCIR);

4) la frequenza di emissione e le altre grandezze radioelettriche.

ART. 21.

(*Criteri di priorità nelle assegnazioni*).

La Consulta nazionale definisce criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni mediante punteggi per ciascuno dei seguenti requisiti:

a) partecipazione ai costi di produzione e gestione da parte dei lavoratori, tecnici e giornalisti dell'emittente;

b) tempo di trasmissione offerto gratuitamente alle iniziative ed alle problematiche delle realtà sociali;

c) durata giornaliera dei programmi;

d) percentuale effettiva di programmazione autogestita;

e) tipologia dell'insieme delle emittenti operanti in un determinato ambito.

ART. 22.

(*Numero di autorizzazioni*).

Ogni persona fisica o giuridica non può ottenere più di una autorizzazione rispettivamente per una emittente televisiva e per una emittente radiofonica sul territorio nazionale.

ART. 23.

(*Percentuali di programmazione originale*).

I titolari delle autorizzazioni radiofoniche sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di cinque ore giornaliere e per quaranta ore settimanali. I titolari delle autorizzazioni televisive sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di tre ore giornaliere e per ventiquattro ore settimanali. Non si considerano programmi quelli consistenti in immagini fisse o meramente ripetitive.

La percentuale dei programmi originali non può essere inferiore, in ogni caso, al 50 per cento del totale delle trasmissioni settimanali.

Si considerano programmi originali quelli ideati e realizzati in proprio o in coproduzione, pro quota.

In ogni caso i programmi prodotti da terzi non possono superare il 33 per cento della programmazione complessiva di ciascuna emittente radiofonica o televisiva.

In caso di violazione del presente articolo il Comitato regionale diffida il titolare dell'autorizzazione. In caso di ulteriore violazione, il Comitato regionale propone la decadenza dell'autorizzazione.

ART. 24.

(*Limiti alla trasmissione di film*).

La trasmissione, da parte di emittenti televisive private in ambito locale, di film a lungometraggio nazionali o stranieri, è subordinata al decorso di un periodo minimo di cinque anni dalla data di prima proiezione in pubblico in Italia, fatta ec-

cezione per i film prodotti direttamente e coprodotti dalle emittenti televisive.

L'orario complessivo settimanale riservato da un'emittente televisiva privata alla programmazione di film non può superare il 30 per cento del totale di ore di trasmissioni serali e cioè quelle comprese tra le ore 19 e le ore 1.00.

Non meno del 25 per cento del tempo complessivo dedicato alla programmazione di film da parte delle emittenti televisive private, deve essere riservato alla programmazione di film di nazionalità italiana.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con l'ammenda compresa tra un minimo di un milione ed un massimo di sei milioni di lire.

ART. 25.

(*Tipologia delle emittenti private*).

Le emittenti private sono di due tipi:

a) commerciali;

b) senza finalità di lucro.

Le emittenti commerciali traggono le loro entrate dalla pubblicità e dalle altre attività di tipo economico connesse con il servizio.

Le emittenti senza finalità di lucro non trasmettono comunicati commerciali né altri messaggi pubblicitari. Esse godono di facilitazioni determinate autonomamente dalle giunte regionali su proposta dei Comitati regionali. Le facilitazioni suddette consistono nel rimborso parziale di aliquote di determinate spese fisse o variabili (canoni di locazione, diritti d'autore, spese telefoniche ed energetiche).

Ove l'emittente privata sorta originariamente senza finalità di lucro perdesse tale caratterizzazione cesserebbe istantaneamente di fruire delle agevolazioni di cui al precedente capoverso.

Le emittenti commerciali sono obbligate a consentire l'esercizio gratuito del diritto di accesso ai soggetti collettivi che lo richiedano in misura complessivamente non inferiore al 2 per cento della programmazione di ogni singola emittente radiofonica

e non inferiore complessivamente al 3 per cento della programmazione di ogni singola emittente televisiva.

Tali limiti sono raddoppiati per l'esercizio dell'analogo diritto gratuito di accesso esercitato presso emittenti private senza finalità di lucro.

Per l'esercizio del diritto di accesso le emittenti private sono tenute a porre a disposizione dell'accedente esclusivamente le proprie apparecchiature di ripresa ed i propri impianti diffusivi entrambi affidati a proprio personale.

I Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo vigilano sullo svolgimento del diritto d'accesso di cui al presente articolo e contestano le eventuali violazioni.

ART. 26.

(*Registro nazionale delle imprese di radiodiffusione*).

È istituito il pubblico registro nazionale delle emittenti private radiofoniche e televisive.

La tenuta e l'aggiornamento di tale pubblico registro sono affidati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Sul pubblico registro delle imprese di radiodiffusione dovranno essere trascritti i seguenti dati:

1) indicazioni essenziali sulla proprietà; qualora l'impresa sia costituita in forma societaria deve essere comunicato l'elenco dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio, e il numero delle azioni e la ripartizione delle stesse. A partire dal secondo anno solare di attività nel registro saranno anche annotati i dati di sintesi del bilancio riferito al precedente esercizio finanziario;

2) estremi dell'autorizzazione;

3) caratteristica dell'impianto e luogo di installazione.

Annualmente, entro 30 giorni dall'approvazione, deve essere comunicato al Comitato regionale competente per territorio e alla Consulta radiotelevisiva il bilancio dell'impresa.

ART. 27.

(*Doveri dei titolari delle autorizzazioni*).

Il titolare delle autorizzazioni di cui all'articolo 15 è tenuto a rispettare, oltre agli obblighi stabiliti nella presente legge, la disciplina vigente in campo nazionale ed internazionale in materia di telecomunicazioni e in materia di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

È vietata la trasmissione di messaggi cifrati o convenzionali.

ART. 28.

(*Responsabile dei programmi*).

Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 15 è tenuto ad indicare il nome del responsabile dei programmi trasmessi dall'impianto.

Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

ART. 29.

(*Rettifica*).

L'emittente radiofonica o televisiva locale è tenuta a trasmettere, su richiesta di chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni, diffuse da quella stessa emittente, contrarie a verità, le rettifiche necessarie.

Le rettifiche devono essere effettuate in trasmissioni che abbiano la stessa collocazione oraria di quelle cui le rettifiche si riferiscono.

Il rifiuto di ottemperare all'obbligo di rettifica è punito con le sanzioni previste dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Valgono per il resto, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 7 e 31 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

ART. 30.

(*Pubblicità*).

La pubblicità diffusa dalle emittenti sotto forma di comunicati e di programmi offerti da inserzionisti non deve superare il limite del 10 per cento delle ore giornaliere di trasmissione effettiva.

I contratti di pubblicità non possono contenere clausole in base alle quali il titolare della autorizzazione sia obbligato – per ottenere i messaggi pubblicitari – a trasmettere programmi diversi dai messaggi pubblicitari stessi.

ART. 31.

(*Imprese concessionarie di pubblicità*).

Le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici o televisivi privati a carattere locale devono iscriversi in una apposita sezione del registro di cui all'articolo 25 della presente legge.

Esse sono tenute a depositare presso il registro, entro il 31 luglio di ogni anno, il proprio bilancio integrato da un allegato che indichi in modo analitico le risultanze contabili afferenti la pubblicità comunque effettuata sugli impianti predetti. L'allegato deve essere compilato secondo un modello fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, commercio e artigianato, delle finanze e del tesoro e deve indicare nominativamente le emittenti per le quali la concessionaria raccoglie pubblicità, quelle per cui ha l'esclusiva, le tariffe praticate, gli eventuali minimi garantiti.

Nessuna impresa concessionaria di pubblicità può esercitare – anche attraverso forme di collegamento e controllo a norma dell'articolo 2359 del codice civile – l'esclusiva per un numero di emittenti radiofoniche e televisive di carattere locale superiore al 10 per cento di quelle esistenti su tutto il territorio nazionale

o comunque installate in aree che comprendano più del 20 per cento della popolazione servita da impianti radiofonici e televisivi di carattere locale.

Chiunque omette di effettuare l'iscrizione di cui al primo comma, o le comunicazioni di cui al secondo comma, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. Chiunque viola l'obbligo di concentrazione di cui al comma precedente è punito con la pena della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

ART. 32.

(*Uso dei collegamenti della concessionaria*).

In ore opportune e con modalità da definire nel regolamento di esecuzione, le emittenti private possono ottenere di noleggiare i collegamenti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per lo scambio di « programmi di contributo » tra emittenti, trasmissibili successivamente agli utenti locali, stante il divieto di interconnessione radioelettrica tra emittenti locali.

Queste ultime non sono autorizzate a gestire od usare collegamenti mobili di alcun tipo, neppure per servizi di attualità.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 33.

In sede di prima applicazione della presente legge, la domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 15 della presente legge – obbligatoria in ogni caso – deve essere presentata entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della legge ratificante il piano di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 34.

(*Norme tecniche di attuazione*).

Il regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della medesima, dovrà contenere anche i seguenti vincoli:

a) l'indicazione delle gamme di frequenza assegnate al servizio pubblico radiotelevisivo, sia per la distribuzione che per la diffusione dei segnali, nonché le gamme ed i canali attribuiti ai ponti mobili (collegamenti mobili) della concessionaria per i servizi radiotelevisivi;

b) l'indicazione delle gamme utilizzabili dai trasmettitori privati televisivi e radiofonici per la sola diffusione via etere, condivise con quelle della concessionaria;

c) l'indicazione delle caratteristiche tecniche di trasmissione degli impianti privati e cioè: maschere di irradiazione standard (circolare, semicircolare, triangolare, direttiva), le potenze massime irradiabili (4-KW-TV ed 1-KW RF), le altezze massime del trasmettitore rispetto alla quota orografica minima dell'area da servire (500 metri); le caratteristiche di emissione (stabilità di frequenza ed armoniche);

d) l'indicazione delle durate minime giornaliere e settimanali delle stazioni in funzionamento;

e) l'indicazione degli *standards* di qualità assunti nel calcolo delle aree e le metodologie (CCIR) di calcolo usabili nella definizione dell'area di servizio teorica, i rapporti di protezione assunti (isocanale: ± 1), il sistema ricevente *standard* di riferimento;

f) l'indicazione degli strumenti e delle procedure di controllo dei segnali nelle varie aree di servizio. I segnali di identificazione eventualmente assunti dalle emittenti.

ART. 35.

Fino a quando non sarà emanata la legge di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, la ri-

partizione delle frequenze stesse è regolata dal decreto ministeriale 3 dicembre 1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 36.

(*Relazione semestrale della Consulta nazionale radiotelevisiva*).

La Consulta nazionale radiotelevisiva è tenuta a riferire, con cadenza semestrale, alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sull'attività svolta nel semestre. Le due relazioni semestrali della Consulta costituiscono parte integrante della relazione annuale che detto organo bicamerale è tenuto ad inoltrare al Parlamento a norma dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Ad analogo adempimento, pure con scadenza semestrale, sono tenuti i comitati regionali per il servizio radiotelevisivo nei confronti dei rispettivi consigli regionali.

ART. 37.

Le autorizzazioni previste dalla presente legge non sostituiscono le altre autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti disposizioni legislative.

TABELLA A

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
128	Autorizzazioni, rilasciate ai sensi della presente legge, relative alla installazione di impianti privati per la diffusione via etere:			
	1) di programmi televisivi, per ciascun impianto:			
	tassa di rilascio o di rinnovo	676.000	ordinario	
	tassa annuale	338.000	ordinario	
	2) di impianti radiofonici, per ciascun impianto:			
	tassa di rilascio o di rinnovo	200.000	ordinario	
	tassa annuale	100.000	ordinario	Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
129	Autorizzazioni, rilasciate ai sensi della presente legge, per l'utilizzazione ripartita di una frequenza a favore dei soggetti privati esclusi dall'attribuzione a tempo pieno per ciascun impianto o ciascun soggetto:			
	1) nel settore televisivo:			
	tassa di rilascio o di rinnovo	200.000	ordinario	
	tassa annuale	100.000	ordinario	
	2) nel settore radiofonico:			
	tassa di rilascio o di rinnovo	30.000	ordinario	
	tassa annuale	15.000	ordinario	Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.